



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 192 DATA COMUNICATO 12/05/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Sommario

RISULTATI.....	3167
Comunicazioni Segreteria.....	3167
15° TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE	3167
“ROMA CAPUT MUNDI”	3167
Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19	3167
RISULTATI.....	3168
Elenco risultati	3168
GIUDICE SPORTIVO	3169

RISULTATI

Comunicazioni Segreteria

15° TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE “ROMA CAPUT MUNDI”

Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Massimo Roscini, convoca per **Domenica 15 MAGGIO 2022**, alle ore **18:15**, presso la SEDE del COMITATO REGIONALE UMBRIA, Strada di Prepo, 1 - Perugia, i sottoelencati calciatori:

POL.	C4 A.S.D.	Battistelli Matteo, Pallotta Diego.
POL.D.	CAMPITELLO	Pioli Lorenzo.
G.S.D.	CASA DEL DIAVOLO	Casciari Tommaso, Piras Luca.
A.S.D.	DUCATO SPOLETO	Antonini Alfredo, Brevi Francesco, Pitzettu Orlando, Scatolini Cesare Fabio.
U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD	Cipolloni Andrea.
A.S.D.	NESTOR	Taglia Emanuele.
POL.	PIETRALUNGHESE	Nicoletti Leonardo.
A.S.D.	PONTEVALLECEPPI	Buonavolonta Diego, Dolcini Giacomo.
A.S.D.	PONTEVECCHIO S.R.L.	Pericolini Gianmarco.
A.S.D.	VENTINELLA	Bigarini Matteo.
SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	Cascianini Ettore, Lacrimini Riccardo, Patata Luca, Testerini Lorenzo.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali da giuoco (**compresi i parastinchi**), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA', DEL GREEN PASS RAFFORZATO**. Si precisa che in mancanza del certificato medico e del green pass il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

CAPO DELEGAZIONE	SIG.	Carlo	EMILI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Carmine	PERGAMO
SELEZIONATORE	SIG.	Massimo	ROSCINI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Lorenzo	MARRI
MASSAGGIATORE	SIG.	Stefano	MILDEL
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Andrea	LUPORINI
COLLABORATORE	SIG.	Ornelio	ASCANI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione.

RISULTATI

Elenco risultati

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
---------------------------	--	--	--

M.A.R.R.A.-S.FELICIANO	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD	1 - 0	
------------------------	---------------------------	-------	--

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Vincenzo MACCARONE**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 12/05/2022**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 3/2022

DECISIONI DEL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 3/2022 M.A.R.R.A.-S.FELICIANO - MANTIGNANA MONTEMALBE ASD

PREMESSO che la società Mantignana proponeva reclamo in forza del quale chiedeva comminarsi, a carico del M.A.R.R.A.-S.FELICIANO, la sanzione della perdita della gara, per violazione della normativa concernente l'impiego di n. 2 sotto-quota;

CHE, in particolare, a fronte della normativa che prevede l'impiego, per tutta la durata della gara, di almeno un calciatore nato dall'1.01.2001 in poi ed un altro nato dall'1.01.2002 in poi, il M.A.R.R.A.-S.FELICIANO, dall'11° del secondo tempo, sarebbe rimasto in campo soltanto con un calciatore nato dall'1.01.2001 in poi;

CHE il giudice sportivo accoglieva il reclamo omettendo, tuttavia, di comunicare - ex art. 67 commi 6-7 CGS- al M.A.R.R.A.-S.FELICIANO, la data in cui sarebbe stata assunta la decisione, così impedendo alla stessa la possibilità di depositare memorie difensive;

CHE il M.A.R.R.A.-S.FELICIANO impugnava il provvedimento e che, con decisione del 5 maggio 2022, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato il vizio procedurale, trasmetteva gli atti al giudice sportivo per una nuova decisione, previa comunicazione alla A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO della relativa data;

CHE in data 9.05.2022 la A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO faceva pervenire proprie deduzioni; che in data 10.05.2022 il Mantignana faceva pervenire le sue deduzioni;

CHE, in particolare, la A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza creatasi in materia (ed allegando le relative pronunce), secondo cui "il calciatore che esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure mediche (indipendentemente dal fatto che queste avvengano a bordo campo ovvero negli spogliatoi) deve considerarsi a tutti gli effetti come partecipante alla gara";

CHE il MANTIGNANA MONTEMALBE insisteva per l'accoglimento del ricorso allegando, altresì, a sostegno delle immagini televisive concernenti l'avvenuto infortunio che in data 10.05.2022 entrambe le società inviavano ulteriori memorie, in cui ribadivano le rispettive istanze difensive

O S S E R V A

La normativa in materia prevede una deroga, all' impiego dei sotto-quota, soltanto in caso di espulsione di uno di essi ovvero di suo infortunio (ma in quest'ultimo caso soltanto laddove sia stato effettuato il numero massimo di sostituzioni); nel caso di specie, la società non aveva effettuato ancora alcuna sostituzione, per cui ben avrebbe potuto sostituire il calciatore sotto-quota infortunato, con altro sotto-quota, laddove ne avesse avuto la disponibilità in panchina; la ratio della norma, infatti, è quella di impiegare n. 2 sotto-quota per l'intera durata della gara (tranne i casi limite sopraricordati) non essendo sufficiente -per soddisfare l'obbligo statuito a carico delle società-giocare con un uomo in meno.

Tuttavia, se è vero che nel caso di specie il Marra San Feliciano abbia proseguito la gara in dieci uomini è altrettanto vero che, la giurisprudenza richiamata in premessa, ha evidentemente colmato un "vulnus" esistente nella normativa di riferimento, statuendo il principio secondo cui un calciatore infortunato che esce dal rettangolo di gioco per essere medicato, deve considerarsi a tutti gli effetti come partecipante alla gara, sebbene di fatto non rientri in campo (come avvenuto nel caso di specie).

Questo Giudice, pertanto, non può che adeguarsi alle decisioni adottate dalla giustizia sportiva sul punto (in primis la Decisione del 16.03.2012 adottata dalla Corte di Giustizia Federale) con conseguente rigetto del reclamo proposto dal Mantignana.

Né valgono in senso contrario le deduzioni formulate dalla società reclamante. Premesso, infatti, che le immagini televisive non risultano utilizzabili ai fini della decisione, in quanto non rientranti nella previsione di cui all'art. 61 CGS, non risulta contestata, la circostanza che il Marra, dopo l'infortunio del citato calciatore sotto-quota, sia rimasto in campo (per il residuo della gara) con soli dieci uomini (come dedotto dalla società reclamante). Come già ribadito, tuttavia, in virtù del richiamato principio giurisprudenziale, il calciatore infortunato deve considerarsi come "partecipante alla gara".

Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato.

Per i motivi sopra esposti

DELIBERA

- 1) Il rigetto del reclamo proposto dalla società MANTIGNANA MONTEMALBE;
- 2) L'incameramento della tassa reclamo;
- 3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 12 MAGGIO 2022.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace